



**Impugnazione proposta il 5 settembre 2024 da PB avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione)
del 26 giugno 2024, causa T-789/22, PB / CRU (SRB)**

(Causa C-582/24 P)

(C/2025/375)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PB (rappresentante: N. de Montigny, avvocatessa)

Altra parte nel procedimento: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere l'impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 26 giugno 2024 (T-789/22, in prosieguo: «la sentenza impugnata», ECLI:EU:T:2024:426);
- avocare a sé la causa e, in tal modo, ciò che il Tribunale avrebbe dovuto fare:
 - annullare la decisione del 15 febbraio 2022;
 - se necessario, annullare la decisione del 6 settembre 2022 di rigetto del reclamo;
 - condannare la parte convenuta al pagamento di un'indennità di EUR 50 000 al ricorrente.
- Condannare il resistente alle spese sopportate dal ricorrente nell'ambito del presente procedimento e del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il ricorrente invoca una violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità, e fa valere che il Tribunale ha violato vari concetti giuridici e disposizioni regolamentari applicabili. Il Tribunale avrebbe confuso e applicato erroneamente i principi enunciati agli articoli 43, 49, 50, 53, 55 e 56 del regolamento (UE) n. 806/2014 ⁽¹⁾, il che avrebbe influenzato il suo ragionamento in merito all'assenza di un rapporto di autorità tra l'interessato e il personale del SRB e la parzialità obiettiva che ne deriva, o in merito all'esistenza di una misura di protezione individuale, di una decisione che fonda le tabelle dell'AHCC o ancora di una decisione individuale riguardante il ricorrente.

Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova dell'obiettività e della legittimità dei timori sollevati dal ricorrente, su cui si basa l'esistenza di una parzialità oggettiva sufficiente. Snaturando gli elementi del fascicolo e statuendo *ultra petita* il Tribunale avrebbe ritenuto che il ricorrente fosse stato la fonte della conoscenza del contenuto del suo reclamo da parte della responsabile del servizio di conformità. Il Tribunale avrebbe inoltre valutato erroneamente la portata dell'obbligo di trasparenza che incombe ad un'amministrazione.

Il Tribunale avrebbe erroneamente respinto qualunque colpa dell'amministrazione, senza tener conto degli argomenti presentati dal ricorrente in merito alla violazione dei doveri di discrezione, di minimizzazione, di precauzione, di buona amministrazione e di riservatezza.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

Il Tribunale avrebbe peraltro violato il regolamento (UE) 2018/1725 ⁽²⁾ respingendo l'argomento del ricorrente relativo alla violazione di riservatezza della sua denuncia fondata in particolare sulla diffusione non autorizzata dei suoi dati personali ad una gamma molto ampia di interlocutori considerando che il SRB obiettava giustamente che il ricorrente non aveva precedentemente presentato un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), mentre gli articoli 63 e 68 del regolamento non richiedevano la presentazione di una denuncia al GEPD quando la violazione è riconosciuta dal controllore del SRB. Il Tribunale avrebbe quindi ridotto erroneamente la portata della violazione del dovere di riservatezza ad una violazione dei dati personali.

Senza tener conto della valutazione e della portata degli obblighi incombenti all'amministrazione al momento della ricezione di una denuncia per molestie, che dovrebbero essere valutati *in concreto* sulla base delle circostanze del caso sottoposto, il Tribunale avrebbe applicato le stesse valutazioni generali in termini di reazione asseritamente adeguata da parte dell'amministrazione nel caso di specie. Tale trattamento, che esclude qualsiasi valutazione individuale del caso di specie, violerebbe quindi il principio di non discriminazione che l'articolo 24 del regolamento 2018/1725 chiarirebbe richiedendo un'analisi caso per caso di ogni situazione che differisce *de facto* e *de iure*.

Inoltre, violando la portata del dovere di essere ascoltato e senza esaminare concretamente le modalità di attuazione del processo decisionale, il Tribunale avrebbe escluso qualunque violazione del diritto di essere ascoltato dall'autorità abilitata a concludere i contratti di impegno (AHCC) designata senza verificare se tale AHCC designata avesse effettivamente esaminato le osservazioni presentate dal ricorrente.

Infine, il Tribunale avrebbe considerato erroneamente e in violazione degli articoli 4, paragrafi 2 e 3, della decisione SRB/PS/2017/11 del SRB ⁽³⁾ nonché in violazione dell'effettività delle garanzie procedurali che un'amministrazione deve offrire nell'ambito di una denuncia per molestie che il SRB aveva offerto garanzie sufficienti al ricorrente per consentirgli di tentare di dimostrare le sue affermazioni con testimoni.

In secondo luogo, il ricorrente invoca un errore di diritto commesso dal Tribunale nell'ambito dell'analisi del motivo del ricorrente diretto ad un errore di valutazione commesso dall'amministrazione nell'esame della sua denuncia e nel suo carattere sufficientemente probatorio per giustificare l'avvio di un'indagine amministrativa. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto denunciato dal ricorrente e avrebbe reso più gravoso l'onere della prova incombente ad un denunciante nella fase di analisi che precede l'indagine amministrativa e avrebbe ridotto di qualunque portata il dovere di assistenza incombente all'amministrazione in un contesto così delicato come quello di una denuncia presentata contro la persona che detiene i poteri dell'AHCC nei confronti di tutto il personale del SRB.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto le domande di risarcimento del ricorrente nella loro interezza a causa del rigetto delle domande di annullamento senza tener conto della sussistenza del diritto al risarcimento per le illegittimità denunciate dal ricorrente in merito al procedimento seguito per giungere alla decisione impugnata, ma non idoneo a comportarne l'annullamento. Esso avrebbe quindi omesso di statuire sulla domanda di risarcimento derivante dalla violazione dell'obbligo di riservatezza di cui il SRB ha ammesso almeno una violazione di riservatezza e di cui una seconda violazione è stata dimostrata nel fascicolo dei documenti.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

⁽³⁾ La decisione SRB/PS/2017/11 del SRB, del 29 novembre 2017, sulla politica del SRB in materia di tutela della dignità della persona e prevenzione di molestie psicologiche e sessuali.